

## Entro oggi

<b>31 ottobre 2024</b>	<p>I gestori degli impianti di produzione ed i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili oggetto del DM 3/2/2005 sono tenuti a trasmettere all'ISPRA la relazione trimestrale sulla <b>qualità dei combustibili per autotrazione</b> (ex all. I, punti 1 e 2, DM succitato) (Art. 3, comma 2, DM 3/2/2005).</p> <p>I gestori di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia devono effettuare il versamento alla regione del <b>tributo speciale per il deposito in discarica</b> di rifiuti solidi (Art. 3 commi 30 e 31, legge 549/1995)</p> <p>I <b>produttori e gli importatori di pneumatici</b> – o le loro eventuali forme associate – sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica il contributo annuale ex art. 228, comma 1, D.Lgs. 152/2006, per la gestione degli pneumatici fuori uso (pfu) (Art. 228, comma 3-bis, D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 24, comma 1, lett f), D.L. 9/2/2012 n. 5, convertito in legge 4/4/2012 n. 35).</p> <p>Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed a quello delle Infrastrutture e dei trasporti la relazione mensile sul <b>monitoraggio dell'inquinamento acustico aeroportuale</b>. Sono esenti i voli di Stato, sanitari e di emergenza (Art. 1 D.P.R. 9/11/1999 n. 476).</p>
<b>15 novembre 2024</b>	<p>Gli imprenditori di miniera o cava o titolare di permesso responsabili dei lavori nel settore estrattivo devono comunicare, all'autorità competente, il numero degli <b>infortuni</b> verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 gg. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni (Art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996)</p>
<b>20 novembre 2024</b>	<p>I <b>produttori e gli utilizzatori di imballaggi</b> iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Entro i successivi 90 gg dovranno essere versati gli importi relativi sui conti correnti bancari del CONAI, uno per ogni tipologia di materiale (Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI)</p>
<b>30 novembre 2024</b>	<p>Il Ministero delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è tenuto a redigere un <b>"Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale"</b> coerente con la percentuale indicata all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 102/2014 tenendo conto anche delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'art. 5, paragrafo 5, direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico "IPer" gestito dall'Agenzia del demanio e delle risultanze delle diagnosi energetiche e delle ulteriori misure di cui al comma 10, medesimo art. 5. Se necessario, dovrà inoltre promuovere le attività di informazione e di assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni, anche tramite propri enti e società collegate.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica deve trasmettere al Parlamento una relazione inerente all'attuazione dei programmi sia nazionali sia internazionali per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio (<b>Protocollo di Kyoto</b>) (Art. 2 comma 3 e 4, legge 1/6/2002 n. 120)</p> <p>Deve essere pubblicato sul sito <a href="http://www.albonazionalegestoriambientali.it">http://www.albonazionalegestoriambientali.it</a> il calendario con le <b>sed e date delle verifiche per responsabili tecnici</b> di cui agli artt. 12 e 13, DM 120/2014, riferito al prossimo anno (art. 2, delibera Albo 25/6/2019 n. 4 in G.U. n. 166 del 17.7.2019).</p> <p>Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono tenute ad aggiornare i <b>piani di qualità dell'aria</b> modificando, se necessario, i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di quanto previsto dal comma 2, art. 1, D.L. 121/2023, convertito in legge 155/2023</p> <p>Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed a quello delle Infrastrutture e dei trasporti la relazione mensile sul <b>monitoraggio dell'inquinamento acustico aeroportuale</b>. Sono esenti i voli di Stato, sanitari e di emergenza (Art. 1 D.P.R. 9/11/1999 n. 476).</p>

<b>15 dicembre 2024</b>	Per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 18 D.M. 59/2023 (il numero dei dipendenti è calcolato in base alle presenze al 31 dicembre dell'anno precedente) inizia il periodo per l'iscrizione al <b>Rentri</b> che va effettuata entro il 13/2/2025 ( <i>Art. 13, comma 1, lett. a), DM 59/2023</i> )
<b>16 dicembre 2024</b>	<p>I <b>costruttori di autoveicoli</b> devono comunicare al Ministero delle Imprese e del made in Italy le informazioni di cui ai punti 1 e 2, all. II, DPR 84/2003, inerenti la descrizione della guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove che possono essere acquistate in Italia (<i>Artt. 4 e 11, DPR 17/3/2003 n. 84; circolare 6/8/2007 n. 0023958 e comunicato del 14/8/2014</i>)</p> <p>Gli imprenditori di miniera o cava o titolare di permesso responsabili dei lavori nel settore estrattivo devono comunicare, all'autorità competente, il numero degli <b>infortuni</b> verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 gg. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni (<i>Art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996</i>)</p>
<b>20 dicembre 2024</b>	I <b>produttori e gli utilizzatori di imballaggi</b> iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Entro i successivi 90 gg dovranno essere versati gli importi relativi sui conti correnti bancari del CONAI, uno per ogni tipologia di materiale ( <i>Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI</i> )
<b>21 dicembre 2024</b>	Per filiere degli appalti, delle costruzioni e delle infrastrutture, <i>stakeholder</i> , entra in vigore il D.M. 5/8/2024 in <i>G.U.</i> del 23/8/2024 detto " <b>Cam Strade</b> ".